

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

V Reparto – Affari Generali

Ufficio Storico

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO DI FORNITURA

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di un servizio di **stampa e trasporto di 2.500 copie** del volume storico-documentale concernente la filmografia che, nel corso del tempo, è stata dedicata all'Arma dei Carabinieri. La stampa del volume dovrà essere allestita secondo le seguenti caratteristiche tipografiche:

- volume composto da: interno pagine 288 a colori
- dimensione di stampa 22x22 cm;
- carta interna patinata opaca 150 grammi;
- plastificazione: opaca in b;
- confezione: broccura cucita a filorefe;
- file definitivi con indicazioni stampa al vivo: fornito.
- copertina: cartonata da 2 mm rivestito su carta patinata opaca da 170 stampata in quadricromia più plastificazione opaca (cartone liscio) con immagini e testo. Risguardi ad un colore su usomano da gr. 140; Sul retro eventualmente una o più fotografie. Risguardo (anteriore e posteriore), dorso piatto, unghiate e capitello;
- imballo: in scatole anonime su *pallets*.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 D.Lgs. 50/2016 in materia di *Green Public Procurement*, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (c.a.m.) richiamati dall'art. 34 del D.Lgs. 50/2016. Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Articolo 2

Durata dell'appalto

La consegna della fornitura dovrà comunque avvenire entro il **20.06.2024**.

Articolo 3

Modalità di espletamento del servizio

La ditta contraente con l'accettazione del presente capitolato assicurerà **la stampa ed il trasporto di nr. 2.500 copie presso il magazzino dell'Ufficio Storico dello SMD sito in via Marsala, 104 a Roma**.

Per quanto sopra non specificato dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni che verranno fornite e/o concordate con l'esecutore contrattuale.

- a. Le bozze di stampa dovranno essere elaborate e prodotte, prima che l'Ente esecutore conceda il "visto si stampi", in numero sufficiente affinché il volume risulti completamente scevro da errori e/o imperfezioni tipografiche. Ogni bozza dovrà essere consegnata in duplice copia, con lettera di trasmissione a cura della ditta contraente. Le bozze saranno considerate tali solo se impaginate e pre-corrette.

- b. Il ritiro della documentazione originale da riprodurre a stampa dovrà avvenire da parte della ditta contraente, presso l'ufficio Storico dello SMD, su chiamata dello stesso. Verrà rilasciata apposita ricevuta, oppure tramite scambio digitale.
- c. La data di consegna dovrà comunque essere compatibile con la conclusione dell'iter amministrativo, secondo la tempistica amministrativa disciplinata nell'ordinativo di esecuzione. La prima bozza completa del volume dovrà essere consegnata dalla Ditta contraente all'ufficio Storico di SMD entro 10 giorni lavorativi dalla data di prima consegna della documentazione originale da parte dell'Ente esecutore. Ciascuna bozza successiva dovrà essere consegnata entro 3 giorni lavorativi dalla data di restituzione della precedente bozza revisionata e corretta dall'Ente esecutore.
- d. La ditta contraente, con la consegna della prima bozza, dovrà presentare in visione preliminare una prova dell'impaginato conforme in tutto e per tutto al prodotto finale.
- e. Alla presentazione della prova "cianografica", l'Esecutore Contrattuale rilascerà il "*visto si stampi*" solo quando:
 - il volume risulterà del tutto scevro da errori nel testo e/o imperfezioni tipografiche;
 - l'apparato iconografico e l'impostazione grafica del volume saranno riconosciuti di ottima realizzazione e riproduzione.

Articolo 4 Consegne

- a. La Ditta Contraente entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione del "*visto si stampi*" dovrà completare la stampa dell'intera tiratura e consegnare tutti i volumi, a sua cura, rischi e spese, presso il luogo di destinazione indicato dall'Ufficio Storico dello SMD, dove si procederà a verificare la prestazione contrattuale provvedendo a redigere la "*dichiarazione di regolare esecuzione*".
- b. Restano ferme le responsabilità della ditta aggiudicataria per vizi occulti o riconducibili ai materiale impiegati e/o al processo di stampa anche in epoca successiva al collaudo dell'intera tiratura.
- c. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. I controlli delle quantità ordinate e la conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna. Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Articolo 5 Importo complessivo dell'appalto

L'importo è complessivamente di **Euro 20.000 Iva Inclusa**.

Articolo 6

Revisione prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili la ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. La ditta appaltatrice qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

Il Direttore dell'Esecuzione contrattuale è il Capitano di Fregata Giuseppe LUCIANO.

Articolo 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Allo scopo di consentire la piena cognizione del prodotto da realizzare da parte delle ditte concorrenti, per l'acquisizione di tutte le informazioni inerenti il corretto allestimento del volume, **è possibile che le stesse effettuino un sopralluogo presso l'Ufficio Storico di SMD (Salita San Nicola da Tolentino 1/b – Pal. Moroni 3° piano - Roma)**, prima di poter fare una proposta commerciale.

Per ogni chiarimento tecnico e per l'effettuazione del predetto sopralluogo le ditte partecipanti devono contattare:

Stato Maggiore Difesa – V Reparto - Ufficio Storico

C.F. Giuseppe LUCIANO - email: quinto.csdocstorico@smd.difesa.it;

Segreteria Tel. 06.46913769 - email: quinto.segrstorico@smd.difesa.it

Articolo 9

Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro

N.A.

Articolo 10

Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

N.A.

Articolo 11

Tipologia dei locali soggetti all'appalto

N.A.

Articolo 12

Tipologia di fornitura oggetto dell'appalto

Volumi in formato cartaceo e digitale come da precedente art. 1

Articolo 13
Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente
N.A.

Articolo 14
Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- l'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente;
- l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Articolo 15
Disposizioni in materia di sicurezza

L'impresa, così come eventuali ditte subappaltatrici dovranno operare nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Articolo 16
Raccolta e smaltimento rifiuti

N.A.

Articolo 17
Interventi straordinari
N.A.

Articolo 18
Materiale di consumo ed attrezzature

La ditta si fa carico in proprio ed a proprie spese di tutto il materiale necessario per la fornitura, nonché delle attrezzature, del loro funzionamento, riparazione e manutenzione.

Articolo 19
Vigilanza e controlli

Come da precedenti art.3 e 4 ed in aderenza a leggi e normative vigenti.

Articolo 20
Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Solo nel momento in cui la fornitura risulterà completa e corrispondente ai termini contrattuali esplicitati verrà emesso il "certificato di regolare esecuzione" che potrà consentire la liquidazione del dovuto alla Ditta contraente.

Articolo 21
Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 23

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 24

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 25

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 26

Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 27

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 28

Garanzia ed assistenza post-vendita

I beni forniti dovranno essere di ottima qualità nei materiali utilizzati e realizzati "ad opera d'arte", per la categoria merceologica d'appartenenza.

Articolo 29

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima. L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione della fornitura. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta. I pagamenti saranno effettuati tramite Tesoreria Provinciale dello Stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni

dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 30

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 31

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 32
Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente. L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 33
Norme regolanti la fornitura

- La Ditta rinuncia espressamente a qualsiasi forma di copyright relativo ai volumi realizzati sia in forma cartacea che digitale, lasciando nel futuro totale possibilità all'Amministrazione Difesa di utilizzare in tutto o in parte e con ogni mezzo di comunicazione i contenuti testuali, grafici e fotografici contenuti all'interno dei volumi;
- L'Amministrazione Difesa mantiene in forma esclusiva tutti i diritti di ristampa e ri-edizione (che potrà esercitare anche con altri soggetti pubblici e privati senza alcun vincolo) e tutti i copyright dell'opera;
- La Ditta non potrà utilizzare né in tutto né in parte i contenuti delle opere, così come non potrà trasmetterli a non aventi causa all'interno del presente contratto, mantenendo un esplicito obbligo di riservatezza in merito ai contenuti dell'opera.

Articolo 34
Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 35
Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE

CF Giuseppe LUCIANO

